



NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023

PREMESSA

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità inserite, preveda delle proroghe di questo termine.

Il legislatore con l'art. 106, D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, ha prorogato per il 2021 tale termine al 31.01.2021.

Approvare il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre, pur essendo di fatto un obbligo di legge, è diventato negli ultimi anni una vera e propria sfida, a causa dell'emanazione sempre tardiva a livello centrale dei vari provvedimenti normativi. A questa difficoltà si aggiunge quest'anno anche l'emergenza sanitaria, ormai in atto da quasi un anno, che si prolungherà con ogni probabilità per una gran parte del 2021.

Nonostante ciò, anche quest'anno si è deciso di approvare, il bilancio di previsione 2021-2023 entro il mese di dicembre 2020 (ad oggi l'approvazione potrebbe essere differita fino al 31 gennaio ma sono già state annunciate ulteriori proroghe).

L'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge permetterà infatti di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà ed i ritardi a cui irrimediabilmente si va incontro con la gestione in esercizio provvisorio, seppur autorizzato e previsto dalla normativa. Inoltre l'emergenza sanitaria in atto comporta la necessità di intervenire anche urgentemente rispetto alle esigenze che si manifestano e che non sono sempre prevedibili: l'adozione del bilancio consentirà, oltre a poter disporre degli stanziamenti per intero e non per dodicesimi, di approvare variazioni di bilancio che adegueranno le somme necessarie a fronteggiare le varie situazioni che si manifesteranno, anche non previste.

Come tutti gli anni la stesura del bilancio è avvenuta in assenza dell'emanazione definitiva della Legge di Bilancio 2021, che verrà presumibilmente approvata negli ultimi giorni del mese di dicembre.

Oltre a ciò ad accrescere le incertezze ci sono anche gli effetti e la durata della pandemia, con le attese misure che il Governo intende adottare per mitigare le ricadute sui conti degli enti pubblici, che saranno contenute solo in parte nella legge di bilancio.

Oltre a queste incertezze vi sono alcuni nodi riguardanti i tributi ed in particolare:

- La mancata o tardiva emanazione di dati da parte di ARERA per la redazione definitiva del Piano economico finanziario relativo alla TARI;
- L'entrata in vigore del Canone Unico che dovrebbe sostituire integralmente l'Imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il Canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- La mancata emanazione dei decreti attuativi della riforma dell'IMU, già avviata lo scorso anno, relativamente alla definizione delle aliquote.

Il quadro sopra delineato, dopo un'attenta valutazione dei pro e contro, conduce a ritenere che sia molto opportuna, se non necessaria, l'approvazione del bilancio entro dicembre, ma senza approvare la parte che riguarda i tributi e il canone unico, avvalendosi della facoltà di approvare questi provvedimenti nel corso del 2021 rispettando in ogni caso, come precisato dalla delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 216/2014, il termine normativo di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi già stabilito, come si diceva sopra, al 31 gennaio.

Resta inteso che, non appena la legge di bilancio e le norme collegate, diventeranno esecutive, si procederà puntualmente alla verifica della corrispondenza con gli stanziamenti e a mettere in atto le opportune variazioni.

Come si può rilevare dalla documentazione, il bilancio che è stato predisposto risulta essere molto in linea con le previsioni iniziali dell'anno 2020, approvato prima della pandemia, seppur con previsioni di alcune minori entrate e maggiori spese dovute proprio all'emergenza sanitaria. La legge di bilancio in itinere prevede alcuni importanti ristori che, alla loro quantificazione ed erogazione verranno utilizzati per fronteggiare le maggiori spese o per coprire le minori entrate, come peraltro prevede la normativa che li ha istituiti e regolamentati.

La presente nota integrativa al bilancio si pone l'obiettivo di descrivere i criteri con i quali è stato redatto il bilancio di esercizio e di spiegare, anche in modo trasversale, i dati del bilancio stesso, in modo da renderlo leggibile nella sua completezza. A questo fine verranno inseriti anche dati e informazioni che, seppur non precisamente previsti dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio, sono necessarie per ricostruire il quadro generale delle risorse a disposizione del Comune di Pozzolengo.

CONTENUTI

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Infine, a seguito dell'emanazione del D.M.7.9.2020 (12° aggiornamento del Dlgs. 118/2011), qualora l'ente abbia evidenziato un disavanzo di amministrazione alla fine del precedente esercizio, nella nota integrativa devono essere indicate le entrate e le spese destinate al ripiano del disavanzo,

Sebbene non sia stato definito uno schema di Nota Integrativa, l'articolo suesposto individua il contenuto minimo, prevedendo che la Nota debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate tributarie) e di spesa soprattutto delle spese correnti distinte per Missione di spesa. Prevede, altresì, che vengano fornite precisazioni sulla modalità di quantificazione degli stanziamenti concernenti accantonamenti e, in particolare, quelli riguardanti il Fondo svalutazione crediti.

Nel rispetto del suddetto principio, pertanto, la Nota Integrativa allegata al progetto di Bilancio di previsione 2021-2023 si sviluppa in una serie di paragrafi volti a fornire le indicazioni suddette.

Il Bilancio finanziario di previsione 2021-2023 è stato costruito nel rispetto della struttura di bilancio che prevede la classificazione delle entrate in Titoli – Tipologie – Categorie, e delle spese in Missioni – Programmi (non più in Titoli – Funzioni – Servizi) ed è stato redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. 118/2011.

L'unità di voto di competenza del Consiglio Comunale è rappresentata dalla Tipologia, per le entrate, e dal Programma, per le spese.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale sono allegati:

- a) il documento unico di programmazione;
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
- d) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- f) la relazione del revisore dei conti,
- g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti.
- h) Il piano degli indicatori

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa dell'esercizio 2020 e quelle di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto legislativo 118/2011. Oltre ai riepiloghi, ai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e agli equilibri di bilancio, il documento deve contenere i prospetti su:

- a) risultato presunto di amministrazione;
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- c) composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativo per gli Enti sotto i 5000 abitanti);
- f) spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascun esercizio del triennio.

Le modifiche più rilevanti riguardano il prospetto del risultato presunto di amministrazione, per il quale le esigenze di standardizzazione richieste ai fini dell'invio dei dati alla Banca dati della Pa (Bdap), hanno reso necessario separare in righe distinte le riduzioni e gli incrementi dei residui. Occorre indicare gli elementi certi della gestione, alla data di stesura del preventivo, e la stima di impegni e accertamenti da assumere fino al 31 dicembre. La stima è un'attività delicata, che contribuisce alla determinazione del risultato di amministrazione finale presunto.

L'emersione di un eventuale disavanzo, anche se presunto, comporta la necessità di immediata copertura nel bilancio di previsione.

Oltre allo schema di bilancio, deve essere approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, nonché il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni, una strategica e una operativa.

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale il "Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, (...) e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, (...), non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

La dimostrazione del rispetto dei sopra descritti principi è dimostrato da due allegati al Bilancio e cioè dal "Quadro generale riassuntivo" e da quello denominato "Equilibri di bilancio".

Per quanto riguarda il Fondo Pluriennale Vincolato si sottolinea che non è presente nel bilancio di previsione 2021, poiché non è ancora stato approvato il rendiconto della gestione 2020, con conseguente riaccertamento ordinario dei residui.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Si precisa inoltre che per la formazione complessiva delle previsioni, ciascun Responsabile ha comunicato al Servizio finanziario gli stanziamenti da iscrivere per ciascun capitolo di entrata e di spesa, seguendo i principi contabili in generale ed in particolare quelli della prudenza, sia in entrata che in spesa, e della coerenza secondo le linee strategiche ed operative definite con il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio.

La Corte dei Conti ed il Mef hanno ammesso la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine fissato da legge statale per la sua approvazione solo a seguito di un mutato quadro normativo, mentre non è, invece, ammessa modifica di aliquote e tariffe in seguito a mutate valutazioni dell'organo politico.

Nella legge di bilancio 2020 non è stata prevista la proroga per il blocco dei tributi comunali. Pertanto, a partire dal 2020, gli enti locali potranno procedere ad eventuali revisioni delle aliquote relative ai tributi di loro competenza. Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)

Con la Risoluzione n.1/DF del 29.5.2017 il MEF afferma drasticamente che tale possibilità si può utilizzare solo entro il termine perentorio del 31 luglio, termine previsto dall'art. 193, comma 3, del TUEL.

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Il Comune di Pozzolengo nella formulazione delle previsioni di bilancio ha comunque ritenuto di mantenere invariate per il 2021 le aliquote dei tributi.

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno l'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio e mediante apposito regolamento, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito deve essere utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

LE ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti già chiusi, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.). Senza entrare nel dettaglio delle singole voci che verranno descritte nei paragrafi successivi, le previsioni formulate sono in linea o inferiori rispetto alle risultanze del Rendiconto 2019. L'andamento definitivo delle entrate soprattutto tributarie del 2020 non è ancora noto,

essendo le scadenze delle due principali entrate, IMU e TARI, rispettivamente alla fine dell'esercizio e nel primo trimestre di quello successivo. Da sottolineare comunque che l'anno 2020 è stato un anno assolutamente anomalo dal punto di vista della gestione del bilancio, soprattutto per le entrate e quindi i dati assestati non possono essere utilizzati come riferimento.

Da porre in evidenza anche il fatto che sono già previsti nella proposta di Legge di bilancio 2021 dei ristori per minori entrate: è previsto un ulteriore finanziamento del Fondo ex art. 106 D.L. 34/2020 e la possibilità di utilizzare eventuali risorse eccedenti del 2020 sull'esercizio 2021. Il saldo del fondo 2020, ad oggi non ancora noto, dovrebbe essere quantificato e forse versato entro la fine mese.

Nei paragrafi seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate, ponendo in evidenza le particolarità di ciascuna.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Le previsioni di entrate 2021 di questo titolo sono state influenzate dalle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019 n. 160. La suddetta legge ha abolito, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti. Ha inoltre dettagliatamente disciplinato la nuova imposta municipale propria, il cui presupposto è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Con la riforma si verifica di fatto l'unificazione delle previgenti IMU e TASI.

Le principali norme di riferimento sono l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. In legge n. 201/2011, artt. 7 e 8 del d. Lgs. N. 23/2011, art. 1, commi 639-791, legge n. 147/2013, legge 160/2019

UNIFICAZIONE IMU-TASI

E' partita dal 2020 l'unificazione Imu-Tasi con conseguente abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) (art. 1, commi da 738 a 783, legge 160/2019).

I commi 756 e 757 dell'art.1 della legge 160/2019 dispongono testualmente:

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Con gli articoli 177 del D.L. 34/2020, 78 del D.L. 104/2020 e 9 del D.L. 137/2020 è stata disposta l'abolizione per tutto il 2020 del versamento dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, riguardante gli immobili in cui sono svolte le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato agli stessi decreti a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con l'art. 78, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020, è prevista l'esenzione dall'IMU per tutto il 2021 per gli immobili rientranti

nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Non è intervenuta nessuna modifica riguardo alla sua applicazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni.

Si rammenta, in ogni caso, l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e relative pertinenze con eccezione delle abitazioni di cat A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento .

Inoltre viene prevista la possibilità da parte dei Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale di incrementare l'aliquota massima del 10,6 per mille fino ad un massimo dello 0,8 per mille a condizione che abbiano esercitato la stessa facoltà dell'incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019.

Negli anni successivi la suddetta maggiorazione potrà essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. A decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille con possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla al 6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille continua ad essere riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 1 per mille ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari al 1 per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dalla nuova IMU

L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Le previsioni di entrata iscritte nel bilancio per le tre annualità sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti nel rispetto della suddetta normativa e delle modifiche normative che hanno impatto sul gettito, delle disposizioni contenute nel Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale nonché delle leggi vigenti che, prevedono l'esenzione IMU di tutti i

terreni agricoli siti in Comuni classificati dall'ISTAT come "totalmente montani" (ovvero quelli con un'altitudine ufficiale in catasto, superiore ai 600 metri), tra cui anche il Comune di Pozzolengo.

Il D.L. 34/2019 (D.L. Crescita) ha anche recentemente modificato la disciplina per la presentazione delle dichiarazioni e per la pubblicazione ed efficacia delle tariffe e dei regolamenti.

Nel corso dell'esercizio 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, con diversi decreti e provvedimenti, sono state esentate alcune categorie di immobili e di attività in base ai codici Ateco. Risulta difficile fare una stima dell'impatto sul gettito di queste esenzioni che, tra l'altro sono previste solo per il 2020 con la sola eccezione delle categorie D/3 per le quali è già prevista l'esenzione anche per il 2021 e 2022.

- l'IMU è prevista nel Bilancio finanziario 2021-2023 nell'importo pari ad € 825.000,00 per l'esercizio 2021. La previsione scaturisce dall'applicazione delle aliquote IMU vigenti nell'esercizio 2020, riconfermate come da disposizioni legislative anche per il 2021. Tale gettito, come previsto dal D.L. 16/2014, articolo 6, è iscritto al netto dell'importo che viene trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per essere versato al bilancio dello Stato a titolo di contribuzione alla formazione del Fondo di Solidarietà Comunale. La quota di contribuzione del Comune di Pozzolengo alla costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale è pari ad € 138.597,15 (risultante dall'anno 2020).
- E' stato previsto inoltre un gettito pari ad € 150.000,00 per l'Anno 2021 quale introito derivante dalle attività di controllo ed accertamento dell'ICI-IMU.

Si prevede di mantenere invariate le aliquote approvate con delibera di C.C. n 10 del 04/08/2020 e che vengono sotto riepilogate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari allo ZERO per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al ZERO per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI (*ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993*)
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.

1.1.1 Tariffa sui rifiuti (TARI)

TARI la tassa sui rifiuti, introdotta nell'ambito della IUC e disciplinata dall'art.1 commi 641 e ss L.147/13, deve assicurare con il proprio gettito la copertura integrale dei costi del servizio (rif. art.1 comma 654 L.147/13).

Il 2020, ha visto, come ampiamente illustrato nella rispettiva nota integrativa, l'applicazione di un nuovo "Metodo tariffario al servizio integrato di gestione dei rifiuti".

Comune di Pozzolengo

Dopo un lungo percorso, reso difficile sia dall'interpretazione della normativa, ma anche dall'emergenza sanitaria, il Comune di Pozzolengo ha approvato il Piano Economico finanziario per l'anno 2020, applicando le tariffe determinate con il nuovo metodo, con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2020.

In questo momento, anche alla luce delle conseguenze del covid-19, ARERA non ha ancora pubblicato tutti i dati assolutamente necessari per la definizione dei nuovi piani relativi all'anno 2021.

È stato comunque elaborato un consuntivo dei costi sostenuti per il servizio nell'anno 2019, necessario per elaborare il nuovo piano, che è risultato pressoché in pareggio, senza quindi la necessità di riportare perdite agli esercizi successivi, come prevede il nuovo metodo.

In attesa di poter elaborare il piano definitivo e considerata la necessità di inserire in bilancio le somme necessarie per garantire il proseguimento del servizio, sono stati inseriti negli appositi capitoli gli stanziamenti che si presumono necessari per l'anno 2021.

In commissione bilancio alla camera è stato presentato un emendamento alla Legge di bilancio 2021, per dare la possibilità agli enti di potere approvare il piano finanziario e le tariffe TARI entro il 30/04 di ogni anno, in via autonoma rispetto al bilancio, mentre per l'anno 2021, sempre in base a tale emendamento, consentirebbe di procedere all'approvazione entro il 31/12/2021.

Nel quadro seguente vengono riassunti gli stanziamenti in bilancio riguardanti la tariffa rifiuti per l'esercizio 2021.

ENTRATE			SPESE		
90-2	Entrate TARI bollettazione	472.200,00	10140301/1	Spese per riscossione TARI	1.000,00
250-3	Tari scuole statali	1.650,00	10140507/1 10140508/1	Restituzioni e rimborsi TARI	1.300,00
680-10	rimborso spese per servizi di igiene urbana	500,00	Diversi	Oneri personale ufficio tributi-ecologia-ragioneria	41.758,00
90/3	proventi da attivita' di controllo e di accertamento	2.000,00	10140304/1	Spese postali per Tari	292,00
			-	Crediti perdite presunte su crediti	15.000,00
			10950306/1	Spese per gestione servizio raccolta	395.000,00
			10950306/1	Spese spazzamento	22.000,00
	TOTALE ENTRATE	476.350,00		TOTALE SPESE	476.350,00

Dal punto di vista finanziario è opportuno sottolineare che eventuali maggiori costi riconosciuti o gli eventuali non riconoscimenti di entrate, andrebbero a ripercuotersi sulla tariffa, con un'incidenza non superiore ad una percentuale prestabilita, e pertanto sarebbero ininfluenti sugli equilibri di bilancio. Da

notare anche che dal punto di vista del contribuente, essendo previsto un aumento massimo, anche le tariffe sono di fatto "calmierate".

Ovviamente alla redazione del piano e alla relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale dovranno essere apportate le modifiche necessarie all'adeguamento.

Imposta di soggiorno

Nel 2021 vengono confermate le tariffe dell'esercizio 2020, come di seguito specificate:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (artt.22-23 Legge Regione Lombardia n. 15/2007)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ALBERGHI cinque stelle	€. 2,30
ALBERGHI quattro stelle	€. 1,80
ALBERGHI tre stelle	€. 1,20
ALBERGHI due stelle	€. 1,00
ALBERGHI una stella	€. 0,50

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE (artt.da 23 a36 della Legge Regione Lombardia n. 27/2015)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Foresterie Lombarde (art. 27)	€ 0,50
Case ed appartamenti per vacanze (art. 26)	€ 0,50
BED & BREAKFAST (art. 29)	€. 1,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE Legge Regione Lombardia n. 31/2008	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche- Agricampeggi	€. 1,00

Soggetto passivo del tributo è l'ospite non residente nel Comune che pernotta nelle predette strutture. Il versamento del tributo medesimo viene, invece, effettuato dai gestori delle strutture ricettive.

Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è stato quantificato in € 115.000 per l'esercizio 2021 e in € 117.000,00 per l'anno 2022 ed € 118.000,00 per il 2023. L'ammontare sarà impiegato per le finalità previste dalla legge: interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali. Anche per il 2021 come per gli esercizi precedenti, a partire dal 2017 viene mantenuta da parte dell'amministrazione comunale la gestione di tale imposta mediante sistemi informatici che consentano anche alle strutture ricettive di poter operare e comunicare con l'Ente in maniera più efficiente.

Considerato che l'imposta di soggiorno, vista la sua caratteristica di periodicità di dichiarazione e pagamento mensile, va monitorata e gestita in maniera efficace e puntuale, tenuto conto altresì che le incombenze non riguardano solo l'Ente ma anche le strutture ricettive che devono di fatto certificare gli importi incassati, l'Amministrazione ha ritenuto di mantenere un sistema gestionale che interfacci l'attività di dichiarazione on-line delle strutture con quella dell'Ente.

Una novità viene introdotta dai commi 3 e 4, dell'art. 180, del D.L. 34/2020 con cui viene precisato che i gestori delle strutture ricettive diventano responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo e sono obbligati a presentare un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (16.1.2021).

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto e per l'omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Dlgs.471/1997».

Ciò significa che il gestore della struttura diventa sostituto di imposta e non è più «agente contabile».

Per il 2021, fermo restando la volontà di mantenere inalterato il piano tariffario, si dovrà predisporre un nuovo regolamento che recepisca le novità normative introdotte nel 2020 che tuttavia non vanno ad incidere sugli introiti e quindi sulle previsioni di bilancio.

L'anno 2020 ha visto una contrazione drastica degli incassi a causa dell'emergenza sanitaria. Ad oggi risultano riscossi c.ca 50.000,00.

Si deve anche tenere conto dei ristori erogati nel 2020, che presumibilmente compenseranno almeno una parte del minor gettito e che, in caso di prolungamento dell'emergenza, possano essere erogati anche per il 2021.

Come stabilito dalla normativa in materia, i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno devono essere interamente destinati a "interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, nonché ad interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale. Alla luce di ciò sono state previste spese correnti pari al medesimo importo iscritto in entrata e precisamente: € 115.000,00.

SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020		
Descrizione	Capitolo	IMPORTO
Manutenzioni ordinarie parchi e giardini	10960302/1	47.000,00
Servizi di gestione attività culturali	10510502/1	2000,00
Spese per mantenimento biblioteca	10510302/1	23.000,00
Acquisto beni diversi e servizi per lo sviluppo turistico	10720301/1 e 10720502/1	9.500,00
Spese per manifestazioni - convegni	10520301/1	15.000,00
Contributi per manifestazioni culturali	10520502/1	10.000,00
Erogazione contributi per lo sviluppo del turismo	10720502/1	10.000,00
TOTALE SPESE		116.500,00
Imposta di soggiorno	60/1 Entrata	115.000,00

Addizionale comunale all'IRPEF

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere assunte sia in caso di nuova istituzione o conferma o modificativa e pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze (l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998).

L'art. 14, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce.

Nel 2021 sono confermate le aliquote a scaglioni già deliberate per l'esercizio 2020 sull'Addizionale comunale all'IRPEF che qui sotto vengono riportate:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Scaglione IRPEF da zero a 15.000,00 euro | aliquota dello 0,45% |
| b) Scaglione IRPEF da 15.000,00 a 28.000,00 euro | aliquota dello 0,60% |
| c) Scaglione IRPEF da 28.000,00 a 55.000,00 euro | aliquota dello 0,70% |
| d) Scaglione IRPEF da 55.000,00 a 75.000,00 euro | aliquota dello 0,75% |
| e) Scaglione IRPEF oltre 75.000,00 euro | aliquota dello 0,80% |

soglia di esenzione € 12.000,00 per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge.

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	<i>Specificare anche il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF</i>		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	<i>Specificare anche il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF</i>		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	220.000,00	222.000,00	223.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Si tenga presente che la legge di bilancio 2018 prevede, anche per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
.....			

Il gettito dell'addizionale Irpef, secondo il punto 3.7.5 del principio della competenza potenziata per tale tipo di imposta, è stato quantificato sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, considerato che l'ammontare non risultava superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque all'interno delle proiezioni quantificate nel portale del federalismo fiscale.)

La pandemia determinata da Covid-19 non dovrebbe comportare particolari riduzioni nel 2020, a differenza di quanto, invece, avverrà nel 2021 e 2022.

Considerando che l'attuale procedura prevede il versamento del 30% in acconto nell'anno di competenze ed il 70% a saldo nell'anno successivo, nel 2021, Il Comune ha considerato una contrazione del gettito in riferimento al 30% di acconto.

Canone unico patrimoniale (in sostituzione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni)

La legge 160/2019 (legge finanziaria 2020) introduce, a partire dal 2021, il «canone unico patrimoniale» in sostituzione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone mercatale /Tari giornaliera) da applicarsi da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.

Trattandosi di un canone del tutto nuovo, anche se il termine per l'approvazione del bilancio 2021 è stato fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. 34/2020, il regolamento dovrebbe essere approvato entro l'anno, peraltro in emergenza sanitaria, per evitare un vuoto nella disciplina dell'entrata.

Ma la sua istituzione comporta notevoli problemi in quanto il nuovo canone richiede la revisione di tutte le tariffe, e potrebbe comportare aumenti che sembrano davvero inopportuni in questa situazione emergenziale, oltre a dover rinegoziare il contratto con il concessionario dell'imposta di pubblicità.

Senza dimenticare che la qualificazione di entrata patrimoniale di un prelievo che, in verità ha tutte le caratteristiche di un tributo, potrebbe incontrare problemi di costituzionalità (ricordiamo la sentenza n. 141/2009 della Corte Costituzionale riguardo al canone alternativo all'imposta di pubblicità).

Il gettito previsto per il triennio 2021-2023 relativamente a tale canone è pari ad € 31.700,00 per ciascuna annualità per garantire la parità di gettito dell'esercizio 2020. Il servizio di gestione e riscossione di tali imposte minori verrà svolto anche per il 2021 in forma diretta, mediante il supporto del servizio di ditta esterna.

1.1.8 Proventi recupero evasione tributaria e mancati pagamenti dell'ente in generale

L'Ufficio Tributi è impegnato da molto tempo per il recupero delle mancate riscossioni dei vari tributi dovuti sia all'evasione e/o elusione, ma anche a vere e proprie insolvenze.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'emergenza sanitaria ha di fatto bloccato, da marzo a dicembre, l'emissione delle ingiunzioni e quindi l'avvio delle procedure coattive, anche se è continuata la riscossione degli accertamenti emessi dall'ufficio tributi e delle ingiunzioni emesse negli anni precedenti che erano state rateizzate.

Nel corso del 2020 è comunque proseguita l'attività dell'ufficio tributi e sono stati emessi i solleciti TARI 2019, accertamenti per varie annualità e alcuni accertamenti relativi all'IMU relativi agli anni fino al 2019.

Non tutte le somme recuperate sono state iscritte in competenza, perché in ossequio ai nuovi principi contabili, nei due esercizi scorsi si è provveduto alla rilevazione degli accertamenti non più per cassa, ma seguendo il principio di competenza cosiddetta potenziata, rilevando le entrate al lordo. Pertanto per alcune entrate si tratterà di recuperare quanto già iscritto in bilancio a titolo di residui attivi, a fronte dei quali sono stati effettuati degli accantonamenti con la rilevazione del risultato di amministrazione 2015 e seguenti.

Alla luce di quanto sopra rilevato, nel 2021 le somme iscritte in competenza sono diminuite rispetto agli esercizi precedenti, sussistendo ancora a bilancio i corrispondenti residui attivi. Questo vale soprattutto per le sanzioni al codice della strada e per la tariffa rifiuti, che vengono accertati per intero nel momento

dell'emissione dei verbali o delle bollette. Diverso invece è il trattamento dell'IMU e della TASI che vengono accertati in competenza seguendo il principio di cassa, mentre l'importo degli accertamenti viene rilevato in bilancio al momento della loro emissione.

Oltre al recupero delle somme pregresse, già iscritte a residuo o stanziare in competenza, l'attività di recupero crediti è finalizzata a correggere i comportamenti omissivi o semplicemente ritardati nei pagamenti dei tributi e delle varie entrate comunali, nel più ampio rispetto del principio di equità.

Trasferimenti correnti

Sono previsti :

- contributo pari a 110,7 milioni di euro a ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale determinato con decreto del Ministero dell'interno 24.10.2014 (art. 1, comma 711, legge 147/2013)
- contributo per minor gettito derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati di 125,2 milioni di euro il cui riparto è definito dal D.M. 11.7.2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)
- una quota pari a 300 milioni di euro da distribuire in 30 annualità di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015 per gli uffici giudiziari (DPCM 10.3.2017, attuativo, del comma 438 dell'art. 1, della legge 232/2016)
- altri eventuali contributi assegnati con il DPCM 10.3.2017
- contributo per finanziamento sistemi bibliotecari (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.3.2018 attuativo dell'art. 22, comma 7 quater, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017). Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.
- contributo compensativo IMU-TASI di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è stato comunicato ai Comuni in data 20.2.2019 dal Ministero dell'interno.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Tali spese devono essere monitorate attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che fa ritenere la destinazione esclusivamente a spese di investimento.

Con l'art. 1, comma 554 della legge 160/2019 sono confermati per tre anni (2020/2022) gli ulteriori 110 milioni, già previsti dall'art. 11 bis, commi 8 e 16, della legge n. 12/2018, di conversione del D.L. 135/2018, secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, e potranno essere utilizzati per la parte corrente senza vincoli di destinazione.

Le entrate correnti da trasferimenti sono diventate negli ultimi anni la voce meno importante del bilancio. Ha fatto ovviamente eccezione l'anno 2020 quando, a causa della pandemia lo Stato ha ristorato le minori entrate con fondi finalizzati alla copertura generale delle minori entrate e maggiori spese o anche con ristori mirati e calcolati su particolari entrate (imposta di soggiorno, IMU e Cosap).

Per il 2021 ad oggi non sono noti quali saranno i trasferimenti. Nella Legge di Bilancio 2021 in itinere sono previsti altri trasferimenti di cui si conoscerà l'entità ad esercizio avviato e pertanto non vi è titolo all'iscrizione in bilancio.

Negli ultimi tempi bisogna anche sottolineare la scarsa prevedibilità dei contributi, nel senso che derivano molto spesso da bandi o attività sporadiche difficilmente prevedibili e a fronte dei quali non si conosce l'esito o lo si conosce dopo molto tempo rispetto alla richiesta o alla partecipazione al bando.

Fondo di Solidarietà Comunale

L'entità del fondo di solidarietà negli ultimi anni si è consolidata rispetto al quinquennio precedente, non subendo, come invece succedeva per gli esercizi precedenti, degli incrementi notevoli.

Significativa è comunque la sua entità: è stata infatti prevista un'entrata di Euro 342.000,00, che è già al netto del trasferimento per il mancato introito della TASI sulle abitazioni principali. La stima è stata effettuata secondo le disposizioni attualmente vigenti, non disponendo di altri dati e non essendo stata emanata la nuova legge di bilancio 2021.

In mancanza di dati ufficiali, si è utilizzato come base l'entrata dello scorso anno con un lieve incremento, considerato l'art. 146 del DDL finanziaria 2021 che prevede un Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

Più precisamente è previsto un incremento graduale del Fondo di solidarietà comunale:

- dal 2021 al 2030 di complessivi € 650.923.000 destinato allo sviluppo ed ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni
- dal 2022 al 2030 di complessivi 300.000.000 destinato al potenziamento degli asili nido dei Comuni

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il riparto della somma riguardante il potenziamento degli asili nido avverrà su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

E' però contestualmente soppressa la disposizione prevista dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) con cui si prevedeva nell'ambito del FSC il rimborso graduale dei 560 milioni trattenuti negli anni precedenti sulla base del 66/2014 (100 milioni di euro nel 2020, 200milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 nel 2023 e 560 milioni nel 2024)

1.1. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al DUP 2021-2023.

Rispetto del limite delle spese di personale.

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (decreto crescita) come modificato dall'art.1, comma 853, della legge 160/2019, ha introdotto la possibilità da parte di tutti i Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio **asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.**

Tale disposizione è stata disciplinata con il Decreto Ministeriale 17.3.2020 e con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 01.10.2020 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 - piano occupazionale 2020 e la modifica della dotazione organica

Per quanto riguarda il rispetto della spesa di personale, si evidenzia che sono osservati anche i limiti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.

LIMITE SPESA PERSONALE	2011 - 2013	2021	2022	2023
TOTALE MACROAGGREGATO 101	470.964,66	492.950,00	493.051,00	493.051,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103	3.721,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE IRAP	33.659,58	38.200,00	38.200,00	38.200,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER ACCORDI POLIZIA LOCALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESA PERSONALE IN CONVENZIONE	34.166,67	-	-	-
RIMBORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	-	-	-	-
TOTALE SPESA DEL PERSONALE	542.512,89	537.650,00	537.751,00	537.751,00
SOMME ESCLUSE (3.500,00 missione e formazione e 16.482,47 arretrati contrattuali)	17.034,89	19.982,47	19.982,47	19.982,47
LIMITE DI SPESA	525.478,00	517.667,53	517.768,53	517.768,53

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.

Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla deliberazione di giunta comunale n. 91 del 03/12/2020.

Altri vincoli di finanza pubblica.

A decorrere dall'annualità 2020, sono abrogati (DL fiscale 2020):

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

Acquisto beni e servizi informatici

Riguardo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La programmazione degli acquisti deve avvenire sulla base del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid.

Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, comma 517, legge 208/2015)

Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

A partire dal 2019 è scattato il divieto di stipulare contratti di co.co.co. (art. 1, comma 1131, lett f), legge 145/2018)

Costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, l'accantonamento a bilancio di previsione del fondo crediti nelle seguenti percentuali.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
		2017	2018	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	70%	85%	95%	100%	100%
	Non sperimentatori					
RENDICONTO (*)	Tutti gli enti	100(70)%	100(85)%	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

A partire dal 2021 occorre stanziare in bilancio l'intera quota dell'importo dell'accantonamento, (art. 1, comma 882, legge 205/2017).

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- Tassa rifiuti;
- Proventi recupero evasione tributaria;
- Proventi sanzioni codice della strada e recupero evasione;
- Fitti attivi e spese condominiali.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il **metodo A)** media semplice del rapporto fra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio. Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta.

Nel prospetto sotto riportato è viene indicato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, secondo i principi di Arconet, come di seguito riepilogato.

	2021	2022	2023
Accantonamento minimo richiesto	168.345,07	165.416,84	160.729,28
Accantonamento in bilancio	169.000,00	165.500,00	161.000,00

(inc. competenza esercizio X + inc. esercizio X + 1 in c/residuo X) / accertamenti esercizio X

2021	2022	2023
------	------	------

Comune di Pozzolengo

Risorse		2015	2016	2017	2018	2019	Compleme nto a 100	Previsi oni	F.C.D.E.	Previsi oni	F.C.D.E.	Previsi oni	F.C.D.E.
PROVENTI ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI I.M.U. (CAP. 10/1 - 10/3)	accertamenti*	58.087,34	134.074,69	155.878,24	148.529,27	159.723,09		150.000,00	100.447,84	145.000,00	97.099,57	138.000,00	92.412,01
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	12.621,00	53.019,53	106.541,62	32.693,05	21.628,17		100%	100.447,84	100%	97.099,57	100%	92.412,01
	% riscossione	22%	40%	68%	22%	14%	67%						
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA (CAP. 400/1 - 401/1)	accertamenti*	59.001,60	44.500,00	154.995,86	100.081,75	23.379,50		70.000,00	32.259,16	70.000,00	32.259,16	70.000,00	32.259,16
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	15.761,58	38.343,91	80.087,70	38.442,13	15.574,47		100%	32.259,16	100%	32.259,16	100%	32.259,16
	% riscossione	27%	86%	52%	38%	67%	46,08%						
TASSA RIFIUTI (CAP. 90/1 - 90/2 - 90/3)	accertamenti*	459.714,17	465.890,25	471.936,07	474.434,41	497.053,98		473.200,00	25.502,27	480.994,00	25.922,31	480.994,00	25.922,31
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	438.852,99	446.741,89	469.767,55	433.395,60	451.378,96		100%	25.502,27	100%	25.922,31	100%	25.922,31
	% riscossione	95%	96%	100%	91%	91%	5%						
FITTI ATTIVI E RECUPERI SPESE (CAP. 560/1 - 570/1)	accertamenti*	7.183,00	6.206,00	17.450,00	29.090,00	31.980,00		42.800,00	10.135,80	42.800,00	10.135,80	42.800,00	10.135,80
	riscossioni in c/competenza e in c/residui	4.597,01	1.239,00	17.450,00	28.400,00	31.980,00		100%	10.135,80	100%	10.135,80	100%	10.135,80
	% riscossione	64%	20%	100%	98%	100%	24%						

168.345,07

165.416,84

160.729,28

101810023
/1

169.000,
00

165.500,
00

161.000,
00

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente € 11.317,00 pari al 0,44% per il 2021 ed € 11.405,00, pari allo 0,45 % per il 2022 ed € 12. 452,00 pari allo 0,49 % per il 2023.

L'ente non sta facendo attualmente ricorso all'anticipazione di tesoreria. E' comunque stata adottata apposita delibera di G.C. n_89 drel 27.11.2020, se necessaria, per autorizzare, ai sensi del'art.222 del D. Lgs. N.267/200, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 entro il limite massimo del 5/12 del totale delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2019 (penultimo anno precedente), pari ad € 1.107.513,70;

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** superiore allo 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali**.

CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 risulta essere di € 659.052,41, come illustrato nel seguente prospetto, di cui disponibile € 177.495,41. Si precisa che non è stato applicato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2021.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	358.106,46
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	227.847,55
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	3.794.032,71
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	3.536.088,19
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	25.065,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	88,88
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	869.052,41
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	250.000,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	619.052,41
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
	Parte accantonata (3)	
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 (4)	310.000,00
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	10.000,00
	- Altri accantonamenti (5)	11.921,00
	B) Totale parte accantonata	331.921,00
	Parte vincolata	
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	105.000,00
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.636,00
	- Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	109.636,00
	Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	177.495,41
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Il Comune di Pozzolengo con la delibera di G.C. n 78 del 21/10/2020_ ha adottato il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche che è stato pubblicato sul sito istituzionale.

Il programma, sotto riportato, che l'amministrazione adotterà per il triennio 2021-2023 è stato inserito negli strumenti di programmazione (DUP) e sarà finanziato nel bilancio pluriennale 2021-2023.

Gli investimenti sono complessivamente quantificati in € 830.362,00 nel 2021, € 2.118.000,00 nel 2022 ed € 118.000,00 nel 2023 e le fonti di finanziamento per il triennio per l'intero piano annuale degli investimenti sono costituite da proventi da permessi a costruire, da contributi statali, regionali e contributi da Gal; resta inteso che gli interventi potranno essere realizzati esclusivamente a fronte dell'accertamento della relativa entrata. Non sono stati previsti mutui in alcuna delle tre annualità e non vi sono entrate correnti vincolate ad investimento.

Per quanto riguarda i proventi per permessi a costruire, sono stati utilizzati nell'annualità 2021 € 30.000,00 per il finanziamento delle manutenzioni in parte corrente, mentre la restante parte è stata destinata al finanziamento della spesa in conto capitale per le finalità di legge.

SOCIETA' PARTECIPATE

Gli organismi partecipati dal Comune di Pozzolengo sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2017	Sito Internet
1	GARDA UNO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI	2,64%	10.000.000,00 €	https://www.gardauno.it/it/societ%C3%A0-transparente
2	AZIENDA SPECIALE GARDA SOCIALE	FONDAZIONE	3,09%	60.000,00€	http://www.servizisocialigardabrescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
3	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI	SCARL	2,54%	41.000,00 €	http://www.galcollinemorenichedelgarda.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

ALTRE INFORMAZIONI

Il bilancio di previsione oggetto della presente nota integrativa, ad oggi, non contempla il fondo pluriennale vincolato. Lo stesso sarà determinato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 e sarà successivamente e prontamente recepito nel presente bilancio;

Il Comune di Pozzolengo non ha prestato e non intende prestare garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Il Comune di Pozzolengo non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e risultano coerenti con le strategie e gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione.

Si auspica una definizione a breve:

- della data di entrata in vigore del nuovo Canone Unico Patrimoniale;
- dell'importo del fondo di solidarietà comunale in modo da poter verificare lo stanziamento già iscritto in bilancio;
- dell'eventuale approvazione delle tariffe dei tributi, anche a seguito dell'emanazione dei provvedimenti necessari, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, compresa la TARI per la quale è previsto nella Legge di Bilancio in corso di approvazione, un rinvio al 30 aprile a decorrere dall'anno 2021.

SI RITIENE

alla luce di una valutazione complessiva della situazione normativa attuale e della pandemia tutt'ora in corso, contestualizzata nel bilancio del Comune di Pozzolengo, che sia **opportuna e necessaria l'approvazione del bilancio**, così come illustrato nella presente nota integrativa, anche nell'incertezza dell'entrata in vigore del Canone unico e in pendenza di disposizioni che dovrebbero essere emanate per alcuni tributi, con la conseguenza di tenere costantemente monitorata la situazione e di adottare eventuali provvedimenti o variazioni finalizzati al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Pozzolengo, 03/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to dott.ssa Cristiana Arrighi